



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI, FATTO A DUBAI L'8 MARZO 2022

Art. 4 (Trattato)

PER IL TRASFERIMENTO

Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata e' un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione;
- b) la sentenza di condanna e' definitiva;
- c) al momento della ricezione della domanda di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire e' di almeno un (1) anno oppure la condanna e' indeterminata. In casi eccezionali le Parti possono acconsentire a un trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore a un (1) anno;
- d) il consenso al trasferimento della persona condannata o il consenso al trasferimento del rappresentante legale in caso di incapacita' per motivi di eta', condizioni fisiche o mentali della persona condannata, fatti salvi i casi previsti dall'Articolo 17;
- e) gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;
- f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione acconsentono al trasferimento.

Versione in vigore dal 26 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

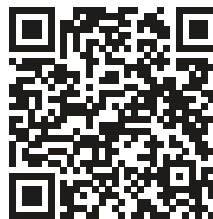
Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 32
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-32-2025/trattato-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it